



Regolamento della

Consulta dei Soci,
dei Comitati Locali dei Soci e
del Comitato Donne Socie

Deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 18/02/2019
Integrato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 08/01/2021

Art. 1 - Istituzione

E' istituita una Consulta dei Soci ai sensi dell'art. 37.2 dello Statuto Sociale munita di funzioni consultive e con resa di pareri e proposte non vincolanti.

La Consulta dei Soci è articolata nei "Comitati Locali dei Soci", rappresentativi delle zone di operatività della Banca, e nel "Comitato Donne Socie", rappresentativo della componente femminile della Compagine sociale.

Art. 2 - Scopo

I Comitati Locali dei Soci ed il Comitato Donne Socie (in seguito Comitati) hanno funzioni di collegamento tra i Soci ed il Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo è quello di recepire e riportare al Consiglio di Amministrazione le esigenze territoriali e di categoria nonché promuovere l'attività sociale della Banca nei territori dove opera. Il Comitato Donne Socie, in particolare, si propone di promuovere la realizzazione di progetti che riguardano la valorizzazione, a tutti i livelli, del mondo femminile.

I Comitati favoriscono la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e, in particolare, quella di credito, al fine di accrescere nei Soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi ed a quelli delle comunità in cui essi vivono. Inoltre, facilitano la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo un'attiva partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa.

Art. 3 Composizione dei Comitati

I Comitati Locali dei Soci, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali, sono composti da un numero di soci che può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 25, compreso il membro del Consiglio di Amministrazione con ruolo di Coordinatore.

Il Comitato Donne Socie è composto da un numero di Socie, già componenti di un Comitato Locale dei Soci, che può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 25, compresa la Coordinatrice individuata dal Consiglio di Amministrazione.

I Soci che compongono i Comitati sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, senza limiti di rinnovo dell'incarico.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione un'equa distribuzione dei soggetti, al fine di garantire la massima rappresentatività del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca individua tra i propri membri e nomina i Coordinatori dei Comitati Locali dei Soci che avranno il compito di coordinare i lavori eseguiti dai rispettivi Comitati nonché di relazionare e presentare le loro proposte al Consiglio di Amministrazione. La Coordinatrice del Comitato Donne Socie è individuata dal Consiglio di Amministrazione fra le componenti il Comitato stesso.

I Coordinatori dei Comitati restano in carica per tutta la durata di insediamento del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca del mandato, e possono essere nominati più volte.

I Comitati Locali dei Soci si riuniscono per un massimo di 5 volte nell'arco di un anno.

I Comitati si riuniscono su iniziativa del Coordinatore. Delle riunioni, viene redatto un sintetico verbale da parte di un soggetto all'uopo e di volta in volta incaricato dal Coordinatore del Comitato. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura messa a disposizione della Banca.

Ciascun Comitato è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e con la presenza del Coordinatore. Esso delibera senza vincoli di formalità procedurali, normalmente con voto palese, a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni potranno partecipare altresì il Presidente della Banca, il Direttore Generale e, su invito, i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ed il Direttore, in caso di impedimento, potranno farsi rappresentare dai rispettivi Vice.

Art. 4 Nomina e durata dei Comitati

La determinazione del numero dei componenti dei Comitati, la loro nomina ed il potere di dichiararne la decadenza spetta al Consiglio di Amministrazione.

I membri dei Comitati rimangono in carica in corrispondenza con il periodo in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione e possono essere nominati più volte; in caso di rinuncia, di decadenza o revoca di un componente, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un altro Socio/Socia, che resta in carica sino alla naturale scadenza del Comitato.

I compensi a ciascun Consigliere Coordinatore ed ai Componenti dei Comitati Locali dei Soci sono stabiliti dall'Assemblea dei Soci in occasione della determinazione dei compensi ai componenti gli Organi amministrativi.

Art. 5 Compiti

Al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento,

- i Comitati Locali dei Soci hanno i seguenti compiti:

- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte:
 - all'effettivo coinvolgimento dei Soci nella vita della cooperativa;
 - alla diffusione dei principi della cooperazione;
 - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- valutare richieste di beneficenza e sponsorizzazione da sottoporre agli organi deliberanti;
- suggerire al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito dell'area geografica di competenza;
- raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti.

- il Comitato Donne Socie ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte a promuovere e favorire la realizzazione di politiche ed azioni volte a rafforzare le donne ed il loro ruolo in tutti i settori della vita sociale e professionale.

Art. 6 Budget e poteri di spesa

I Comitati non dispongono di propri poteri di spesa. Il Consiglio di Amministrazione può definire dei budget annuali riguardanti l'importo complessivo delle erogazioni in beneficenza e sponsorizzazione da attribuire alle zone di competenza di ciascun Comitato Locale dei Soci.

Art. 7 Obbligo di riservatezza

I componenti dei Comitati sono tenuti all'obbligo della riservatezza su quanto venuto a loro conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni che già non sia di pubblico dominio, pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8 Decadenza

Sono cause di decadenza da componente dei Comitati:

1. la perdita della qualità di socio;
2. il venir meno dell'operatività con la Banca;
3. tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato;
4. la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 7.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Consiglio di Amministrazione può dichiarare la decadenza da componente dei Comitati con motivata deliberazione presa all'unanimità dei presenti, sentito il parere del Collegio Sindacale.